



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICI XIV - III

25608

Prot. N.  
Rif. Prot. Entrata N.  
Allegati: 4  
Risposta a nota del:

OGGETTO: Patto di stabilità 2004. Chiarimenti spese personale per rinnovi contrattuali 2002/2003. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5 del 3/2/2004.

DATA	2/3/04
N° Prot.	174
RIS.	L3

AM + C

Roma, 27 FEB. 2004

All' ANCI  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA

All' UPI  
Piazza Cardelli, 4  
00186 ROMA

e, per conoscenza:

Alla Provincia di Latina  
Settore Bilancio  
Via C. Costa, 1  
04100 LATINA

Al Comune di Sestri Levante  
Servizi Finanziari  
Piazza Matteotti, 3  
16039 GENOVA

Al Comune di Chiavari  
Ufficio Ragioneria  
Piazza Nostra Sig.ra Dell'Orto, 1  
16043 GENOVA

Al Comune di Rapallo  
Ufficio Ragioneria  
Piazza Nazioni, 4  
16035 GENOVA

Sono pervenute allo scrivente alcune note (che si allegano) da parte di Enti territoriali destinatari del patto di stabilità interno, con la richiesta di chiarimenti in merito alle modalità applicative dall'art.3, comma 50, della legge finanziaria 2004, indicate nella Circolare n. 5/2004 del Ministero dell'Economia e Finanze.

In particolare, si chiede di conoscere le motivazioni per cui l'ammontare della spesa da portare in detrazione ai fini del calcolo del disavanzo finanziario è stato individuato nello 0.99% del monte salari 2002, anziché fare riferimento a tutti i maggiori oneri conseguenti al rinnovo contrattuale.

Al riguardo lo scrivente ritiene che la disposizione in esame non possa dar luogo a dubbi interpretativi in quanto:

- la percentuale dello 0.99% del monte salari 2002 corrisponde al maggior beneficio previsto dagli accordi fra Governo e OO.SS. del 4 e 6 febbraio 2002, recepito dall'art. 33 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003). Per l'anno 2003 si sono pertanto determinati "*maggiori oneri contrattuali*" rispetto a quelli già complessivamente individuati dall'art. 16 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) per il biennio 2002-2003;
- l'art. 3, comma 50 della legge finanziaria per l'anno 2004 si è limitato a recepire una specifica richiesta al Governo formulata, in sede di trattativa per il rinnovo contrattuale, dal Comitato di settore sostanzialmente diretta ad escludere l'incremento dello 0,99%, riconosciuto dall'anno 2003, dal calcolo delle spese ai fini del patto di stabilità interno;
- la relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge finanziaria 2004 (A.S. 2512) chiarisce che gli oneri in questione sono solo quelli derivanti dalle maggiori spese per il riconoscimento dello 0.99%, con espresso rinvio a quanto previsto dal citato art. 33 della legge finanziaria 2003.

Quanto sopra si rappresenta a codeste organizzazioni, al fine di una corretta e puntuale informazione degli enti destinatari della normativa e per dissipare in via definitiva ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo.

*lu*

Il Ragioniere Generale dello Stato

